


Prot. N. 0161059 / P / GEN  
dd. 11/03/2024

AMM: r\_friuve  
AOO: grfv

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio politiche del lavoro	politichelavoro@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5273 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

P.O. Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti

Trieste, data del protocollo

A

Ordine degli Avvocati di Gorizia  
[segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu](mailto:segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu)

Ordine degli Avvocati di Pordenone  
[ordine@avvocatipordenone.it](mailto:ordine@avvocatipordenone.it)

Ordine degli Avvocati di Trieste  
[segreteria@pectriesteavvocati.it](mailto:segreteria@pectriesteavvocati.it)

Ordine degli Avvocati di Udine  
[segreteria@avvocatiudine.it](mailto:segreteria@avvocatiudine.it)

**Oggetto: modalità di effettuazione delle verifiche relative alle richieste di ingresso per lavoro subordinato di cittadini extra U.E. – Indicazioni.**

Con la presente, si desidera richiamare l'attenzione di codesto Ordine professionale in merito alle modalità di effettuazione delle verifiche relative alle richieste di ingresso per lavoro subordinato, già rimesse allo scrivente Ufficio e demandate, a far tempo dai flussi 2023 ed in via esclusiva, ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Tale semplificazione, introdotta dall'art. 44 del D.L. n. 73/2022 e confermata, per ultimo, dal DPCM 27/09/2023, trasferisce in capo alle suddette categorie di professionisti l'onere della verifica, a valere delle istanze di ingresso di cittadini extra U.E. per motivi di lavoro, dell'osservanza delle prescrizioni del C.C.N.L. applicabile alla fattispecie e della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

La verifica deve essere effettuata tenuto conto del totale delle istanze presentate e del costo lavoro della forza lavoro già in essere presso il datore di lavoro e non in maniera frazionata.

In particolare, ai sensi del comma 2 del citato art. 44, le verifiche in questione devono attenersi all'osservanza dei seguenti criteri, così come, del resto, indicati nella Circolare n. 3/2022 dell'Ispettorato nazionale del lavoro:

- capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell'impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
- equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l'impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;

- fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall'impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
- numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.

Nello specifico, quindi, risulta necessario che il professionista a ciò incaricato effettui con il dovuto grado di diligenza quelle valutazioni inerenti la sussistenza della capacità economica del proponendo datore di lavoro a garanzia della regolarità del rapporto di lavoro che lo stesso intende costituire con il cittadino estero oggetto di istanza, analogamente a quanto già precedentemente effettuato dagli Uffici regionali in sede di istruttoria delle singole pratiche.

In particolare, seguendo le indicazioni presenti nella circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 3/2022, con particolare riferimento allo schema di asseverazione allegato alla stessa, è previsto che egli, dopo aver asseverato la sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta, espliciti, nella parte finale del documento e in forma di breve relazione, le valutazioni effettuate che, in relazione alla documentazione acquisita, hanno consentito allo stesso il rilascio dell'asseverazione.

Ciononostante, continuano a pervenire a questo Ufficio delle asseverazioni incomplete nella suddetta parte finale o addirittura prive della stessa, con la conseguenza che, di recente, si è ritenuto necessario e doveroso procedere all'invio di preavvisi di rigetto, nei quali tale carenza viene contestata, superabili unicamente mediante la trasmissione della necessaria integrazione.

Poiché è convinzione che quanto segnalato costituisca di fatto un aggravio delle procedure di rilascio dei nulla osta e quindi si collochi in controtendenza rispetto alla volontà di semplificazione espressa dal Legislatore, si ritiene opportuno segnalare un tanto a codesto Ordine professionale, con richiesta di diffusione ai propri associati.

Nel ringraziare per l'attenzione e rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità informativa, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

Il responsabile di P.O.  
dott. Maurizio Romano